



CITTA' DI TORINO



Spett.le Ditta
ALCHIM di MASANTE Roberto & C. Sas
Via Roma 26
10023 CHIERI (TO)

PEC: Roberto.masante@pec.eppi.it

Oggetto: Lettera commerciale (art. 18, comma 1, D. Lgs. 36/2023) per regolamentare l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023 per la fornitura del servizio di analisi chimiche e batteriologiche acque piscina – Periodo ottobre/dicembre 2024 presso la Piscina Trecate di Via Vasile Alecsandri 27/. Spesa di Euro 2.152,08 IVA 22% compresa - N. CIG **B3A3D35928**.

A seguito della presentazione del preventivo offerto da Codesta Ditta in merito al servizio di cui all'oggetto, acquisito agli atti con ns. prot. n. 3170 del 10 ottobre 2024, con determinazione dirigenziale ATTO N. DD 6282 del 23/10/2024, Vi è stato affidato il servizio di analisi chimiche e batteriologiche presso la Piscina Trecate – periodo ottobre/dicembre 2024, per una spesa di Euro 2.152,08 IVA 22% compresa.

Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale ed il numero del CIG **B3A3D35928**.

I servizi oggetto dell'affidamento sono descritti, in relazione alle caratteristiche tecniche ed alle modalità di svolgimento, nella **Scheda Tecnica allegata (All. 1)**.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023.

La Circoscrizione 3 e Codesta Ditta stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, alle seguenti condizioni:

Modalità di esecuzione

La prestazione regolata dalla presente lettera-contratto dovrà essere conforme al preventivo acquisito al protocollo della Circoscrizione in data 10 ottobre 2024, prot. n. 3170 e dovrà essere eseguita secondo la **Scheda Tecnica allegata alla presente** e secondo quanto di seguito esposto.

Codesta Ditta non potrà esigere dalla Circoscrizione 3, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori alle prestazioni effettivamente prestate. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, codesta Ditta si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa.

Obblighi dell'aggiudicatario

Tracciabilità flussi finanziari

Codesta Ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dal ricevimento della presente, comunicherà alla Circoscrizione 3 gli

estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Qualora codesta Ditta non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto stipulato si intende risolto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

La Circostrizione 3 verificherà, in occasione di ogni pagamento alla Ditta e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Comunicazione nominativo rappresentate

L'aggiudicatario dovrà indicare il nominativo ed il recapito telefonico di un Coordinatore del Servizio che concorderà, con i funzionari preposti, le date di effettuazione dei singoli prelievi al fine di garantire:

- ☐ il miglior servizio possibile;
- ☐ le verifiche di efficacia ed efficienza del servizio prestato;
- ☐ la tempestività di esecuzione degli interventi straordinari;
- ☐ la possibilità di apportare eventuali correttivi per il suo migliore funzionamento;

Tutte le comunicazioni relative al servizio, alle richieste ed istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare.

Personale

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell'Impresa Aggiudicataria.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., A.S.L., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

La ditta aggiudicataria dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nel presente appalto, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni. Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

Responsabilità danni ed eventuale assicurazione per danni a terzi

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

Impegno prezzi

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata del servizio e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale.

Controlli sull'esecuzione

Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, il Responsabile del procedimento invia una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il RUP provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il RUP redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione della fornitura con affidamento ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 124, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023.

Penalità

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, procede all'applicazione delle penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente contratto l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.

Le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

In particolare le penali saranno applicate nel caso di ritardo nell'effettuazione del servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale, così come esplicitata, determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, (Nuovo Codice degli Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate, da parte del Responsabile del procedimento, in sede di conto finale o in sede di emissione del certificato di conformità.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del Codice Civile, in quanto compatibili.

Sospensione dell'esecuzione del contratto

Nelle sotto indicate circostanze, espressamente indicate dall'art. 121, del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile del Procedimento può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale

1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze **speciali**, che impediscono in via temporanea che il servizio, ovvero la fornitura, procedano utilmente a regola d'arte, e che **non siano prevedibili** al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: **a)** l'indicazione delle **ragioni** che hanno determinato l'interruzione del servizio; **b)** lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto; **c)** le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta; **d)** l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; **e)** l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal **Responsabile Unico del Procedimento** per ragioni di **necessità o di pubblico interesse**, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, **nel loro complesso**, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi **sei mesi complessivi**, l'esecutore può chiedere la **risoluzione** del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla **rifusione** dei maggiori oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo **strettamente necessario**. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

1) Ove insorgano, per **cause imprevedibili** o di **forza maggiore**, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio/fornitura non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio, disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile.

Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 122, del D.Lgs. 36/2023, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del Procedimento invia una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il RUP provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle contro deduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le contro deduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il RUP redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023.

Recesso

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento, alle condizioni previste dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Ordinazione e pagamento

Saranno oggetto di pagamento esclusivamente i servizi effettivamente prestati. L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità indicate di cui al precedente articolo;
- alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista, secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- ☐ codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente, che è il seguente: **R6ETIW**;
- ☐ numero CIG B3A3D35928;
- ☐ n. determinazione di impegno ATTO N. DD 6282 del 23/10/2024
- ☐ i dati bancari di codesta Ditta, compreso il codice IBAN completo;
- ☐ data di esecuzione o periodo di riferimento;
- ☐ l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell'art. 4, D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro **30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata)** sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

Osservanza Leggi e Decreti – Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

Divieto di cessione del contratto e di credito

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente contratto. Tale contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino e del 1° comma, dell'art. 119, del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 51, commi 13, 14, 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità armonizzata ed in coerenza con l'istituto della tracciabilità dei flussi finanziari, le cessioni di credito possono essere perfezionate esclusivamente in favore di intermediari finanziari debitamente autorizzati dalle norme in materia bancaria e creditizia.

La cessione di credito deve essere formalizzata con atto pubblico, scrittura privata autenticata o attraverso la Piattaforma della certificazione dei crediti del MEF. L'atto di cessione deve essere notificato alla Città che provvede o meno alla sua autorizzazione. Gli effetti della cessione decorrono dalla data di approvazione da parte della Città da realizzarsi con determinazione del Dirigente competente previa acquisizione delle certificazioni di legge nonché della verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973.

Spese di appalto, contratto ed oneri diversi

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali. Come specificato nella presente l'Amministrazione procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

Fallimento o altre cause di modifica della titolarità del contratto

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Domicilio e foro competente

A tutti gli effetti del presente contratto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 35 del D. Lgs. 36/2023.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Secondo quanto previsto dalla Tabella A, annessa all'allegato 1.4, cui fa riferimento l'articolo 18, comma 10, del d.lgs. 36/2023, il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, istituita con D.P.R. n. 672 del 26 ottobre 1972.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario in E.Q. Dr.ssa Porzia Ienottico.

Si richiede di far pervenire, in forma elettronica, una lettera di accettazione delle clausole contrattuali succitate firmata dal Legale Rappresentante di Codesta Ditta, all'indirizzo PEC Circoscrizione.III@cert.comune.torino.it entro il 24/10/2024.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Dr. Angelo TURIANO



ANGELO TURIANO
COMUNE DI
TORINO
23.10.2024
14:29:33
GMT+01:00

Partenza: AOO 062, N. Prot. 00003352 del 23/10/2024

4.v, 80.v, 11/2012A/062.fra, 062.arm, 13.vf, 170.nd

All. 1

SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE ACQUE

IVI COMPRESA l'ANALISI di LEGIONELLA SPP presso

la PISCINA TRECATI di Via Vasile Alecsandri 29

periodo dal MESE di OTTOBRE 2024 al MESE di DICEMBRE 2024

Il servizio di analisi dei requisiti fisici, chimici e microbiologici delle acque e campionamento per la legionella spp presso la Piscina Estiva Treccate dovrà effettuarsi con il prelievo di un campione d'acqua nella fase di immissione in vasca e un campione di acqua contenuta nella vasca, in ottemperanza all'Ordinanza del Sindaco e a quanto stabilito sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 3 marzo 2003.

I prelievi devono svolgersi, con le seguenti modalità:

Prima dell'inizio dell'attività (mese di Ottobre 2024):

- **n. 6 prelievi** sui filtri presenti nelle vasche interne (vasca 25 mt/vasca 50 mt e vasca acquaticità) x 2 punti (immissione e contenuta) per analisi batteriologica **più n. 3 prelievi** (vasca 25 mt/vasca da 50 mt e vasca acquaticità) per determinazione presenza di legionella spp nell'impianto di acqua calda sanitaria (sul caldo delle docce) per un totale di **n. 9 prelievi**.

Periodo dal mese di ottobre 2024 al 31 dicembre 2024:

- mesi 3 x n. 3 vasche interne (vasca 25 mt/vasca da 50 mt e vasca acquaticità) x 2 punti (immissione e contenuta) per un totale di **n. 18 prelievi**, **nonché ulteriori n. 4 prelievi** che potranno essere richiesti qualora se ne ravvisi la necessità, per un totale di **n. 22 prelievi**.

TOTALE PRELIEVI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024: N. 31

Il Funzionario in E.Q.
Dr.ssa Porzia IENOTTICO



